Differita pe' 6. Settembre

(20

PER

La Signora D. Carolina Villari

Nella Corte Suprema di Giustizia.

20

IN NAPOLI.

DALLA TIPOGRAFIA DEI FRATELLI RAIMONDI.
Largo delle Pigne N°. 117.
1823.

Soggetto del contendere.

Un giudicato della G. C. civile di Napoli, che avea prescritto doversi pagare da D. Carolina Villari un di lei debito di ducati 868. 40. al suo marito D. Carlo Vernieri dopo del giudizio di separazione personale che menasi tra questi due sposi, è stato distrutto da un altro giudicato della stessa G. C. civile che, malgrado la dilazione accordata alla Villari pel pagamento del suo debito, ha compensato con questo debito stesso un di lei credito che ha contro il marito. Ha così la G. C. reso *puro* il debito di lei che era pagabile *in diem*.

Trasgressione espressa delle leggi sulla compensazione, ed erronea applicazione delle medesime, han dato luogo a questo secondo giudicato, che si sommette perciò alla censura della Corte Suprema di Giustizia.

Una brieve sposizione di fatti, unita a poche osservazioni sulla materia che ci occupa, serviranno a dimostrare il nostro assunto.

Fatti che han dato luogo alla controversia.

Dopo che da questa vita dipartissi D. Antonio Villari di chiara memoria, una contesa interminabile, come tra fratelli suole avvenire, fu ne' diversi tribunali della capitale agitata tra D. Carolina Villari moglie di D. Carlo Vernieri, e D. Ercole Papa padre e tutore del figliuol minore della fu D. Teodora Villari sua moglie, contro D. Francesco Villari. Aspiravano i primi alla eredità intestata del comune padre ed avo. Cercava quest' ultimo escluderli, opponendo loro una donazione universale ottenuta dal genitore sotto l' impero delle vecchie leggi.

Il litigio ebbe termine nel 1819. con una convenzione, mercè la quale D. Francesco Villari si dichiarò debitore di sua sorella D. Carolina, e di D. Ercole Papa padre e tutore del minore nella somma di ducati 7400., cioè di ducati 3000. a pro di D. Carolina, e di ducati 4400. a pro del minore Papa, che promise pagare in un termine stabilito. Pagò intanto un interesse arretrato, e promise soddisfare gl' interessi a venire.

L' interesse, che in tale occasione esigè D. Carolina Villari su di questi ducati 3000. suoi estradotali, nella somma di ducati 400., unitamente ad altri ducati 100. che avea ricevuti per legato da una sua zia D. Agnese Montorio, passò essa nelle mani di suo marito D. Carlo Vernieri, e questi se ne dichiarò debitore con un biglietto scritto a questo modo:

» Dichiaro io qui sottoscritto aver ricevuto da mia
» moglie D. Carolina Villari la poliza pagata da

» suo

» suo fratello, D. Francesco Villari in ducati 400.
» per gl' interessi di ducati 3000., che perciò per
» il tempo resterà detta somma in mio potere le
» darò ducati 24. l' anno, ed a cautela Napoli 9.
» Luglio 1819 — Carlo Vernieri — Dippiù dichiaro
» aver ricevuto un' altra poliza di ducati 100, per
» il legato lasciatole da sua zia D. Agnese Montorio,
» e pagatole dal detto suo fratello, e durante il
» tempo che sono in mio potere le darò ducati 6.
» l' anno, che uniti ai ducati 24. formano duc. 30.
» Ed a cautela — Napoli 9. Luglio 1819. — Carlo
» Vernieri.

Giudicato ottenuto dalla Villari pel pagamento
de' ducati 500. cogl' interessi.

Impreveduti avvenimenti in appresso sopraggiunti fecero sì che la Villari avesse dovuto intentar giudizio di separazione personale contro al suo marito. Ella si trovò nel bisogno di aver danajo e pel giudizio introdotto, e per sopportar le spese di una cura che sta tuttavia praticando per riacquistar la perduta salute. Quindi nel 1821. introdusse la Villari giudizio contro suo marito D. Carlo Vernieri innanzi al tribunal civile di Salerno, onde venisse condannato a pagarle i ducati 500. che le dovea per virtù del biglietto, e gl' interessi che eran decorsi.

Vernieri allora esibì in giudizio una partita di banco notata in fede a 9. Luglio 1819., e cambiata poi nel banco a 27. dello stesso mese, colla quale avea egli pagati a D. Ercole Papa ducati 200. a compimento di ducati 868. e grana 40., per aver dato

 il

il rimanente in contante, con la seguente gira:
» e sono in piena soddisfazione di tutte le spese
» giudiziarie da esso signor Papa erogate nella
» causa attivata in nome di mia moglie D. Carolina
» Villari. Con dichiarazione che in queste spese
» sono comprese le funzioni di Avvocati e Patroci-
» natori, ed in generale tutto ciò che per l' oggetto
» medesimo si è erogato sino alla presente gior-
» nata, e non esclusi i pagamenti che anderanno
» a farsi ai signori Agresti, Barilla, e Fiorante
» per il saldo del compenso dovuto loro pe' travagli
» impiegati per la causa stessa.

Il Vernieri adunque, reputandosi creditore di sua moglie nella somma di ducati 868. 40. che avea spesi pel litigio da lei sostenuto per lo acquisto de' ducati 3000. suoi parafernali sulla eredità del defunto genitore, oppose la compensazione.

Due risposte diè la Villari al marito: prima, che la compensazione non si opera se non quando i due respettivi crediti sono egualmente certi e liquidi. Ma il credito del marito era illiquido.

Secondo, che il debito della Villari erale stato dal marito rimesso col fatto, giacchè nell' atto che egli avea nelle sue mani ducati 500. della moglie, che potea ritenere per soddisfarsi delle spese della lite, egli nello stesso dì 9. Luglio 1819., nell' atto che notò la poliza per girarla a D. Ercole Papa, segnò il biglietto in favor della Villari, col quale si dichiarò di lei debitore de' ducati 500.

Il tribunal civile di Salerno, senza dare ascolto alla chiesta compensazione, con sentenza del 30. Aprile 1821. condannò D. Carlo Vernieri a pagare a sua mo-

moglie i ducati 500. nel termine di giorni 40. e gl' interessi sulla stessa somma.

Appellò da questa sentenza il Vernieri, ma il suo appello con decisione contumaciale della G. C. civile del dì 8. novembre 1821. fu rigettato. In seguito, dopo le sue opposizioni, con altra decisione de' 14. Gennajo 1822. la G. C. civile così dispose: » Rigetta l' opposizione e l' appello prodotto dal » signor D. Carlo Vernieri avverso la sopraindicata » sentenza, e contumaciale decisione, ed ordina » che le medesime abbiano il pieno di loro effetto » e vigore. Salve rimanendo al Vernieri le ragioni, » qualora gli competono, avanti chi di dritto, sulla » pretesa ripetizione e rimborso delle allegate spese, in altro giudizio.

Giudicato ottenuto dal Vernieri pel pagamento de' duc. 868. 40. erogati pel giudizio de'parafernali della moglie.

Per effetto della salvezza de' diritti accordata al Vernieri dalla G. C. civile, egli novello giudizio introdusse nel tribunal civile di Salerno contro sua moglie, chiedendo da costei il pagamento de' ducati 868. 40. che avea spesi per lei nel giudizio del ricupero de' parafernali.

La Villari sostenea la remissione del debito. Ma il tribunal civile di Salerno, con sentenza contumaciale del 18. Marzo 1822., e con altra del 30. Aprile dello stesso anno in grado di opposizioni, condannò la Villari al pagamento della somma chiesta dal Vernieri.

Lá Villari appellò. La G. Corte civile con decisione del 23. Luglio 1822., in contumcia dell'appellante, rigettò l'appello. Indi, dopo le opposizioni, con altra decisione de' 26. Agosto 1822. così pronunziò:
» Rigetta le opposizioni della Signora D. Carolina
» Villari contro la decisione de' 23. Luglio 1822.,
» ed il suo appello contro la sentenza del tribunal
» civile di Principato citra de' 18. Marzo, e 30.
» Aprile 1822.
» Benvero ordina che il pagamento di duc. 868. 40.,
» di che trattasi, si esegna dopo che sarà deciso
» diffinitivamente nel giudizio di separazione di per-
» sona instituito fra i conjugi D. Carlo Vernieri e
» D. Carolina Villari medesima.

Terzo giudicato della G. C. civile che distrugge i due precedenti.

Per virtù del primo giudicato emesso a favore di D. Carolina Villari, costei procedea agli atti di esecuzione contro il suo marito D. Carlo Vernieri per obbligarlo al pagamento de' duc. 500. cogl' interessi decorsi.
Il Vernieri allora con atto del 26. Ottobre 1822. si oppose agli atti esecutivi, e citando la moglie innanzi al tribunal civile di Salerno, chiese che il tribunale o avesse dichiarato effettuata la compensazione del credito della Villari col suo credito di duc. 868. 40., poichè la dilazione gratuita accordata dalla G. C. al pagamento di questo non era, giusta l'art. 1246. delle leggi civili, d'ostacolo alla compensazione; o avesse accordata una dilazione al Vernieri pel pagamento del suo debito eguale a quella che trovavasi ac-

accordata alla Villari dalla G. C. civile pel pagamento del debito di lei.

Il tribunal di Salerno rispettando i giudicati, con sentenza degli 11. novembre 1822. rigettò le opposioni del Vernieri, ed ordinò che la Villari si fosse servita de' suoi diritti.

Vernieri appellò. La G. C. civile nel dì 21. dicembre 1822. emise sua decisione, della quale giova far conoscere non meno il dispositivo. che le considerazioni. Dessa è del tenor che siegue:

» Quistioni:

» Per lo credito di ducati 500. di D. Carolina Villari » contro D. Carlo Vernieri può lo stesso opporre la » compensazione, per esser egli creditore della me» desima in ducati 868. e gr. 40.?

» È mai di ostacolo alla compensazione il giudica» to della G. C. civile del dì 26. Agosto di que» st' anno 1821.?

» Quando anche si volesse dire problematica la solu» zione della seconda quistione, non è egli vero che » nel detto giudicato si accordò una semplice gra» tuita dilazione?

» Per la prima quistione. Considerando che ogni qual » volta un debitore coazionato sia egli altronde be» nanche creditore, in siffatti casi siegue la compen» sazione di diritto, collidendosi il debito col cre» dito. L' ostacolo può essere dove uno de' crediti » sia liquido, e l' altro illiquido; ma non mai si è » quistionato che ne' due crediti rispettivamente liqui» di non ci sia per legge la compensazione. Le di-

» sposizioni della legge sono in ciò così evidenti che
» non richieggono alcun comento per l' affermativa
» di siffatta proposizione, nè si richiede altra dimo-
» strazione.

» Considerando che due giudicati accertano del credito
» di uno verso l' altro; e se per Vernieri ce n' è la
» sospensione del pagamento, questa disposizione eb-
» be in oggetto un motivo di prudenza del Giudice,
» ma non già per l'incertezza di detto credito; dun-
» que il credito di Vernieri è liquido, ma non esi-
» gibile. Stante lo esposto, bene egli ha opposto la
» compensazione, perchè il suo credito non è illi-
» quido.

» Per la 2da. quistione. Considerando che l' oggetto
» del giudicato di Agosto 1822. non ebbe in mira
» d' impedire la compensazione del credito de' ducati
» 500. della Villari, ma solamente si credette in
» detto rincontro d' impedire a Venieri con la ecce-
» zione del suo credito la soddisfazione degl interes-
» si alimentarii che alla moglie dovea.

» Considerando che non opportunamente colla sentenza
» appellata si è creduto che la medesima si ritrovasse
» garantita da un giudicato invulnerabile. La com-
» pensazione essendo per disposione della legge, non
» era permesso per modi induttivi dedurne delle illa-
» zioni contrarie alla legge medesima. Non ci potreb-
» be esser compensazione con gli alimenti provvisorii,
» perchè la legge ciò detta, e perchè il giudicato
» di Agosto 1822. così stabilì; ma ogni altro caso
» il Giudice non dee comprenderlo in detto giudi-
» cato; resta una compensazione dalla legge sugge-
» rita.

» Per

» Per l' ultima quistione. Considerando che per l' art.
» 1246. leg. civ. le dilazioni gratuite non sono
» d' ostacolo alla compensazione.

» Considerando che il differimento alla soddisfazione
» del credito di Vernieri non dipese da una man-
» canza di ragioni per lo creditore medesimo, ma
» un dettame di prudenza ne differì la medesima;
» dunque una dilazione gratuita ne suggerì la mede-
» sima. Or se questa è stata l' intenzione del giudi-
» cato ridetto, ne siegue che essendo stata gratuita
» la detta pronunciazione, non si possa la compensa-
» zione negare. In ciò vanno concordi le antiche
» leggi e le nuove, e non si può la medesima nel
» rincontro negare.

» Per siffatti motivi. La G. C. civile deliberando sul-
» l' appello di D. Carlo Vernieri contro la sentenza
» del trib. civ. di Salerno del dì 11. novembre
» 1822., fa diritto al detto appello, sicchè annulla
» la stessa, e ciò di che è appello, e con novella
» decisione dichiara che al detto Vernieri competa la
» compensazione contro il credito di D. Carolina
» Villari in ducati 868. contro la medesima esisten-
» te. Sicchè fa diritto alle opposizioni del ridetto
» Vernieri contro gli atti di pignoramento d' immo-
» bili dalla medesima incominciato, ed ordina che
» non sia più vessato per detta causa.

Contro di questa decisione ha la Signora Villari prodotto ricorso presso la Corte Suprema di Giustizia. La ricorrente crede che con tal decisione siesi contravvenuto a due disposizioni di legge, siccome brievemente anderemo a sottommettere al giudizio della Corte Suprema.

Trasgressione dell' art. 1245. delle Leggi civili,
e della L. 7. D. *de compensat.*

Ecco le disposioni della legge relative alla compensazione:

» Quando due persone son debitrici l' una verso l' al-
» tra, ha luogo tra esse una compensazione che
» estingue i due debiti, nel modo e ne' casi da
» esprimersi appresso (1).

» La compensazione si fa *ipso jure* per sola opera-
» zione della legge, ed anche senza saputa de' de-
» bitori. Nel momento in cui i due debiti esistono
» contemporaneamente, si estinguono reciprocamen-
» te sino alla concorrenza delle respettive lor quan-
» tità (1).

» Non ha luogo la compensazione se non tra due de-
» biti che hanno egualmente per oggetto una som-
» ma di denaro, o una determinata quantità di co-
» se fungibili della stessa specie, *e che sono egual-*
» *mente liquide ed esigibili* (2).

Perchè adunque possa dirsi operata *ipso jure* la compensazione, bisogna che concorrano tre circostanze simultaneamente, cioe che i respettivi crediti sian certi,

---

(1) *Leg. civ.* art. 1243.
(2) *Ivi art.* 1244.
(3) *Ivi Art.* 1245.

ti, liquidi, ed esigibili. Quindi non è sufficiente che *cessit dies* al pagamento; ma ancora che *dies venit*.

È questa perfettamente la massima delle leggi romane. Udiamola da Ulpiano: *Quod in diem debetur non compensabitur, antequam dies venit, quamquam dari oporteat* (1).

È notabile quest' ultima proposizione di Ulpiano, *quamquam dari oporteat*. Il che vuol dire che se bene *cessit dies*, e quindi fosse nata l'obbligazione, ed esistesse di già il debito certo e liquido, pure ciò non basta per operarsi la compensazione; bisogna che sia anche venuto il tempo del pagamento, onde il debito possa ripetersi.

Il Noodt sulla materia in quistione così osserva: *quod qualecumque sit debitum compensationem admissurum, oportet purum esse: sic enim et cessit, et venit ejus dies, L. 213. D. verbor. signif.* (2), *itaque et solvi, et peti potest: nec est cur non compensetur: certo, compensationem tam instar petitionis, quam instar solutionis, haberi.*

(1) *L. 7. D. de compensat.*

(2) Così la citata legge. *Cedere diem significat incipere deberi pecuniam. Venire diem significat eum diem venisse qua pecunia peti possit. Ubi ergo pure quis stipulatus fuerit, et cessit, et venit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit: ubi sub conditione, neque cessit, neque venit dies, pendente adhuc conditione.*

Allorchè poi *cessit dies*, continua questo scrittore, altro effetto questo non produce, se non che essendo di già esistente il debito, se il debitore pagherà pria che *venit dies*, non potrà ripetere ciò che avrà pagato pria del tempo, ma non potendo il creditore chiedere il pagamento pria che *venit dies*, non può perciò opporre la compensazione; altrimenti sarebbe lo stesso che poter obbligare il debitore a dargli, suo malgrado, ciò che pria del termine non può ripetersi. *Nam in diem debiti* (son le parole del Noodt) *non quidem statim venit dies : sed statim cessit : estque ejus effectus, at non quidem possit peti ante quam praeteriit dies obligationi opposita : sed interim nata sit obligatio ; et debeatur d. L. 213. usque adeo ; ut Paulus L. 10. D. de condict. indeb. sic opinetur : In diem deditor adeo debitor est, ut ante diem solutum repere non possit. Id vero si est : forte videatur alicui non esse a jure alienum, compensari in diem debitum, hoc colore : quod compensatio sit instar solutionis. Sed id nihil movet Ulpianum, memorem, obligationi diem non adjici in favorem stipulatoris, sed promissoris : hunc igitur volentem recte solvere ante diem : illum ante diem ab invito non recte petere L. 41. §. 1. D. de verb. oblig. L. 70. D. de solut. compensationem porro esse speciem petitionis d. L. 15. D. rat. rem. hab. Et, si debitori objicitur ante diem, non alium fore exitum : nisi ut ab invito petatur solutio ejus quod ante diem non debet peti : quia ab eo petitur, ut id interim sit pro compensatio : id est ut eo modo perinde, liberetur, ac si solutum esset. Hoc* au-

autem fieri, non sinit forma, aut ratio obligationis in diem conceptae, quamdiu nondum venit dies (1).

Stabilita la teoria che la compensazione non può dirsi operata che nel solo caso in cui i due debiti sian *puri*, val dire che sian non solamente certi e liquidi, ma ancora *esigibili*; il che avviene allorchè *venit dies solutionis*, e può ripetersi il pagamento; fa uopo rivolgerci ad esaminar la quistione che ci occupa.

Un giudicato della G. C. civile del 14. Gennajo 1822. condannò il Vernieri a pagare a sua moglie D. Carolina Villari i ducati 500 e gl' interessi decorsi dovuti per virtù del biglietto da lui segnato.

Ecco un debito del Vernieri certo, liquido, ed esigibile, o sia un debito *puro*.

Per l' opposto un altro giudicato della stessa G. C. civile del 26. Agosto 1822.; nell' atto che condannò la Villari a pagare al marito i ducati 868. e 40., soggiunse: *Benvero ordina che il pagamento de' duc. 868. 40., di che trattasi, si esegna dopo che sarà deciso diffinitivamente nel giudizio di separazione di persona instituito fra i conjugi D. Carlo Vernieri e D. Carolina Villari medesima.*

Ecco un debito della Villari verso del Vernieri certo e liquido, ma non *puro*, sì bene *in diem*, perchè non esigibile nel momento, ma dopo compiuto il giudizio di separazione personale tra i due conjugi.

Or

---

(1) *Ad Lib. XVI. tit. II. de compensat.*

Or poichè si è dimostrato che non può opporsi la compensazione se non quando può chiedersi il pagamento; poichè, come dice il Noodt poggiato alla L. 15. D. rat. rem. hab., *compensationem esse speciem petitionis*; siccome il Vernieri per virtù del giudicato del 26. Agosto 1822. non potea ripetere dalla moglie il pagamento de' ducati 868. 40. pria che fosse compiuto il giudizio di separazione personale, non potea perciò chiedere la compersazione, mentre questa non si opera *ipso jure* se non tra due debiti puri, e non mai tra un debito *puro*, ed un altro *in diem*.

Pel debito del Viernieri verso la Villari *dies cessit et venit*. Pel debito di costei verso del marito *dies cessit sed non venit*. Quindi non erasi operata la compensazione per virtù della legge.

La G. C. civile intanto ha così ragionato: » due giu» dicati accertano del credito di uno verso dell' altro; » e se per Vernieri ce n'è la sospensione, questa » disposizione ebbe in oggetto un motivo di pruden» za del Giudice, ma non già per l' incertezza di » detto credito; *dunque il credito di Vernieri è* » *liquido ma non esigibile*. Stante lo esposto, bene » egli ha opposto la compensazione, perchè il suo » credito non è illiquido.

Dietro tali vedute ha ordinato competere al Vernieri la compensazione. La G. C. adunque nell' atto che avea riconosciuto che il credito del Vernieri era liquido ma non esigibile, contro le chiare disposizioni della legge, ha stabilito per massima che si effettui la compensazione tra due crediti de' quali uno è puro, e l' altro è *in diem*, o sia che uno è esigibile, e l' altro inesigibile. Il

Il giudicato quindi ha violato l' art. 1245. delle Leggi civili, e la L. 7. D. *de compensationibus*.

Falsa applicazione dell' art. 1246. delle Leggi Civili.

Il testo della legge è così espresso: » Le dilazioni gra-
» tuite non sono d'ostacolo alla compensazione (1).
Quali saranno queste dilazioni gratuite, o sia *il termine di grazia*, come è detto nelle leggi Francesi?
Per conoscere ciò bisogna ricorrere al fonte, onde è tratto l' art. in quistione. *Cum intra diem* (è Papiniano che parla) *ad judicati executionem datum judicatus Titio agit cum eodem Titio, qui et ipse pridem illi judicatus est, compensatio admittatur; aliud est enim, diem obligationis non venisse: aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis* (1).
Il caso è il seguente: Tizio fu condannato a pagare a Mevio una somma, ed il termine dato dal giudice al pagamento era decorso. In seguito Mevio fu condannato a pagare a Tizio altra somma, e gli fu accordato dal giudice egualmente un termine al pagamento, qual termine come dice il Gotofredo per le leggi romane pria era di un mese, poi fu di due, in fine di quattro mesi (2). Se Mevio, durante il termine all' esecuzione del giudicato stabi-

(1) *Leg. Civ. art.* 1246.
(2) *L.* 16. §. 1. *D. de compens.*

bilito a suo favore, agisce contro di Tizio pel pagamento, si ammetterà in pro di costui la compensazione. Poichè altro è non esser venuto il termine al pagamento, altro è l' essersi per indulgenza del Giudice accordato un termine *humanitatis gratia*, val dire per abilitare il debitore al pagamento.

Il caso raffigurato è così riportato dal Noodt: *Ego fui damnatus judicis sententia tibi centum dare, et effluxit tempus damnatis, ad conficiendam pecuniam indulgeri solitum; ejus temporis meminit Callistratus L.* 31 *D. de re judicata, etiam Lex duodecim tabularum; qua id triginta dierum fuisse, refert A. Gellius L.* 15. *noct. attic.c.* 13. *et lib.* 20. *ca.* 1.; *deinde tu es ex alia causa damnatus mihi tantumdem dare: et indultum tibi consimile spatium solvendae pecuniae est; hoc nondum elapso tu agis adversus me actione rei judicatae. Quaeritur; an possit adversus te admitti compensatio ejus pecuniae ad quam tu condamnatus es mihi?* Dopo aver questo autorevole scrittore riportato il caso, così spiega il responso di Papiniano: *Papinianus negat, in proposito esse in diem debitum. Contra putat esse debitum purum: cujus dies cesserat et venerat jam ante sententiam. Tantum inquit damnato humanitatis gratia indultum esse tempus. Aliud autem esse diem obligatio-*

---

(1) Nella nota a questa legge, e cita la *L.* 2. *C. de usur. rei judic.*

tionis non venisse, aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis (1).

La dilatione gratuita adunque, o termine di grazia, è quello che il magistrato *humanitatis gratia* accorda al debitore, pel quale *dies cessit et venit*, ad oggetto di dargli un respiro a poter proccurare il pagamento.

La legge perciò permette al magistrato di poter accordare al mutuatario una dilazione, secondo le circostanze, allorchè non è fissato un termine alla restituzione della somma mutuata (2). Del pari nello scioglimento della vendita per non essersi dal compratore pagato il prezzo, se non vi è pericolo di perdersi la cosa ed il prezzo, la legge permette al giudice di poter accordare al compratore una dilazione più o meno lunga, secondo le circostanze (3). Lo stesso avviene allorchè si fa luogo ad una condizione risolutiva (4). Così in fine, qualora si ordina un pagamento, i giudici, avendo riguardo alla situazione del debitore, ed usando di questa facoltà con molta riserba, possono accordare dilazioni moderate pel pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, rimanendo ogni cosa nel suo stato (5).

Que-

---

(1) *Ad, lib.* XVI. *tit. II de compeusat.*
(2) *Leg. civ. art.* 1772 *e* 1773.
(3) *Ivi art.* 1501.
(4) *Ivi art.* 1137.
(5) *Ivi art.* 1197.

Questo termine che accorda il Magistrato non è che termine di grazia, o d' indulgenza, ed è dato *ex bono et aequo* ad oggetto di abilitare il debitore al pagamento, onde è detto dal Noodt *tempus damnatis ad conficiendam pecuniam indulgeri solitum* (1). Queste dilazioni gratuite non fan sì che l'obbligazione pura divenisse obbligazione *in diem*, poichè il Giudice non può alterar la natura dell' obbligazione, ma servono di agevolazione per potersi eseguire l'obbligaziore stessa. Quindi non impediscono la compensazione, poichè i due debiti, malgrado il termine di di grazia accordato al pagamanto di uno di essi, trovansi egualmente puri.

Non impediscono la compensazione anche per un altro oggetto. Il termine di grazia è accordato perchè potesse il debitore aver un respiro per procurare i mezzi onde effettuàre la soddisfazione. Allorchè al debitore scade un credito che può esigere dal suo creditore, non ha più quello bisogno del termine accordatogli dal Magistrato per procurare il pagamento, poichè è già provveduto de' mezzi per soddisfare. Cessa allora l' oggetto del termine di grazia, e quindi non può impedirsi la compensazione. Ecco come il Pigeau con uno esempio dilucida questa idea: » Così per esempio (egli dice) vi sono debitore di » 1200. franchi, ed il Giudice mi accorda un ter» mine di tre mesi a pagarvi, divenuto erede di una » per-

(1) *Nel luogo citato*.

» persona a cui voi siete debitore di una consimil
» somma . Io voglio riscuoterla, ma voi mi opponete
» la compensazione, perchè la dilazione non mi è
» stata accordata se non acciò che io potessi pagare.
» Se dunque mi trovo nel caso dl potervi pagare,
» per esempio se vi è luogo alla compensazione, il
» motivo che mi ha fatto accordare questa dilazione
» si rende nullo còme pure si rende nullo l'effetto
del medesimo (2).

Conosciuto quali sieno le dilazioni gratnite, e quale l'oggetto per cui queste non impediscono la compensazione, fa uopo rivolger l'esame sulla specie, e vedere se la clausola apposta dalla G. C. civile nella sua decisione de' 26. Agosto 1822., sia una dilazione di grazia, o un termine di rigore.

La G. C. civile dopo aver confermata la sentenza del Tribunale civile che avea condannata la Villari a pagare al marito i ducati 868. 40., aggiunse la seguente clàusola:

» Benvero ordina che il pagamento di ducati 868. 40.,
» di che trattasi, si esegua dopo che sarà deciso
» diffinitivamente nel giudizio di separazione di per-
» sona instituito fra i conjugi D. Carlo Vernieri, e
» D. Carolina Villari medesima.

È a notarsi che questa decisione fu emessa dalla stessa 3. camera della G. C. civile, la quale con altra deci-

(2) *Proced. Civ. lib. 2. parte 3. della Sent. tit. 5. cap. 6.*

decisione del 14. Gennajo dello stesso anno 1822. avea condannato il Vernieri a pagare puramente alla moglie i ducati 500. cogl' interessi .

Or se la G. C. civile, che avea puramente condannato il Vernieri al pagamento del suo debito , avesse voluto poi accordare alla Villari una semplice dilazione di grazia pel pagamento del di lei debito , avrebbe emessa una inutile disposizione , poichè non avrebbe ignorato che di quella dilazione non avrebbe potuto affatto godere la Villari , per la ragione che le dilazioni di grazia non sono d' ostacolo alla compesazione che avrebbe di sicuro domandata il Vernieri .

La G. C. adunque non ebbe intenzione di accordare unà dilazione di grazia , poiche non volle che si operasse la compensazione tra il debito del Vernieri con quello della moglie . Se la compensazione àvesse voluta , non avrebbe alla Villari accordata alcuna dilazione .

Ma lo scopo che si prefisse la G. C. nell' apporre alla sua decisione la clausola di cui si rratta , fa conoscer chiaro che tutt' altro ebbe in mira che di dare una dilazione di grazia .

La G. C. volle che si attendesse l' esito della separazione personale , perchè , siccome questa produce l' effetto che la moglie riprende tutti i frutti della dote , e nel caso che fossero insufficienti al di lei sostentamento , il marito è obbligato ad assegnarle un supplimento per alimenti , i quali possono ascendere al terzo della rendita del marito (1) , in quel- l' epo-

---

(1) *Leg. Civ. Art.* 230. *e* 231.

l'epoca avrebbe potuto esser comodo al marito rimettere il debito alla moglie, ad oggetto di render minore l'assegnamento alimentario da lui alla stessa dovuto. Ed ove non avesse piaciuto al Vernieri rimettere il debito alla moglie, allora costei avrebbe pagato da una parte, e preso da un altra; val dire nell'atto che avrebbe soddisfatti al marito i ducati 868. 40., ed avrebbe così diminuite le di lei sostanze, avrebbe ricevuto maggiore assegnamento alimentario dal marito stesso; e quindi avrebbe avuto, per così dire, la rendita del capitale che avrebbe dato. Per contrario qualora la separazione non avesse avuto effetto, poichè è a carico del marito ogni mantenimento della moglie, poco avrebbe importato che costei avesse diminuiti i suoi parafernali pagando il suo debito al marito.

Che questa sia stata la idea della G. C. civile, si ravvisa da una sua considerazione così conceputa: » Atteso che è indeciso ancora un giudizio di separazione di persona cominciato già da qualche » tempo fra i conjugi; che tra la incertezza di tale » giudizio sia utile di *sospendere* ogni pagamento » sino a che si conosca come provvedersi agl' interessi della donna, poichè è noto che il giudizio » stesso è comune in quanto effettuisce per la separazione delle persone, e de' beni.

La G. C. dunque volle ordinare una *sospensione* al pagamento, e non accordare una semplice *dilazione* di grazia. Questa ha per oggetto, come si è detto, di dare il comodo al debitore di proccurare i mezzi per la soddisfazione. La *sospensione* rende l'obbligazione *a termine* (1). Si

(1) *Leg. Civ. Art.* 1138.

Si osservi di vantaggio che il termine imposto dalla G. C. civile al pagamento del debito della Villari, è un termine incerto, dovendosi attendere il compimento del giudizio della separazione personale, il che è incerto quando avverrà, e se avverrà. Di modo che se il giudizio di separazione non più si menasse innanzi, non potrebbe sicuramente il Vernieri, per effetto della decisione, ripeter mai il suo credito di proprio dritto, ma dovrebbe instituire altra dimanda giudiziaria per far condannare la moglie puramente a pagare. Quindi è chiaro che questo termine incerto non sia affatto un termine di grazia, il quale debbe esser certo, e limitato a determinati giorni, o mesi, e non più.

Or se è indubitato che il giudicato abbia sospeso il pagamento, e non già abbia accordata una dilazione di grazia, la obbligazione della Villari non è pura, ma è *in diem*. Ma per le obbligazioni *in diem* non si effettua la compensazione se non quando è venuto il termine al pagamento. *Dies cessit* per la Villari, *sed non venit*, perchè il giudizio di separazione personale pende ancora. Quindi non potea dalla G. C. dichiararsi operata la compensazione.

La G. C. civile per dichiarar la compensazione ha perduto di vista anche l' oggetto per cui col giudicato di Agosto 1822. si ordinò la sospenzione del pagamento del debito della Villari sino all' esito del giudizio della separazione di persone, e ne ha foggiato uno tutto nuovo. Essa ha detto: » Considerando che l' oggetto del giudicato di agosto » 1822. non ebbe in mira d' impedire la compen-

» sa-

» sazione del credito de' ducati 500. della Villari,
» ma solamente si credette in detto rincontro d' im-
» pedire a Vernieri con la eccezione del suo credito
» la soddisfazione degl' interessi alimentari che alla
» moglie dovea.

Ma ove questo si dice in quel giudicato? Noi abbiamo dimostrato che lo spirito del giudicato fu precisamente d' impedire la compensazione, anzi che no. Ed il ragionamento della G. C. che precede il giudicato appalesa essersi dalla stessa ordinato una sospensione, o sia un termine di rigore al pagamento del debito della Villari, e non una dilazione di grazia.

La G. C. adunque, colla decisione, che si è col ricorso impugnata, ha non solo sconosciuto l' ogetto del giudicato di agosto 1822., ma ha data una falsa applicazione all' art. 1246. delle Leggi civili.

Conchiusione.

La obbligazione della signora Villari che ha verso del marito, di soddisfargli ducati 868. 40. per le spese da costui erogate per lo acquisto de' di lei parafernali, è da un' giudicato sospesa fino al termine del giudizio di separazione personale che pende fra' conjugi.

Questa sospensione è un termine di rigore, e non una dilazione di grazia.

Il termine apposto alle obbligazioni fa sì che queste non possano eseguirsi che quando è venuto il giorno al pagamento. Pria di quest' epoca il creditore non può ripetere il credito, perchè inesigile. E per

i cre-

i crediti inesigibili non si effettua la compensazione.

La G. C. quindi ha male applicato l' art. 1246. delle leggi civili, avendo creduto che la sospensione accordata all' esecuzione dell' obbligazione della Villari fosse una dilazione gratuita. Ha violato l' art. 1245. coll' aver creduto che il debito puro del Vernieri fosse compensato col debito inesigibile della Villari.

Si spera quindi l' annullamento della decisione impugnata.

CAV. PIETRANTONIO RUGGIERO

GAETANO GALLO